

**DETERMINAZIONE N. 15
DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

In data 10.11.2021

Considerato che si rende necessario affidarsi ad un professionista per un parere pro veritate sulla riscossione degli aggi da parte di detta società nei confronti del socio Comune di San Giovanni Teatino

Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l'approvvigionamento di suddetto parere;

Visti gli articoli:

- 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che prevede le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

- 37, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- 61 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure ristretta;

- 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;

- 40, co. 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che *"A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici"*, nonché l'art. 52, co. 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale rende necessario l'utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento delle procedure di gara, onde assicurare che *".....l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute....."*;

- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Dato atto che l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;

Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di dotare la società di un parere legale pro veritate relativamente all'eventualità di riscuotere gli aggi sulle riscossioni effettuate per conto del Comune di San Giovanni Teatino
- b) l'oggetto del contratto è il servizio di assistenza legale su materie tributarie;
- c) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.);

Dato atto che l'articolo 17, D. Lgs. 50/2017 ha stabilito che non si applicano le disposizioni del Codice degli Appalti alla rappresentanza in giudizio di una pubblica amministrazione (o di una società pubblica) da parte di un avvocato ed alle attività di consulenza legale fornite in previsione di un possibile giudizio;

Dato atto che il Consiglio di Stato, nell'adunanza della Commissione speciale del 14 settembre 2017 ed in relazione alla nota n. 0098019 del 3 agosto 2017 dell'ANAC, ha ulteriormente precisato che *"... per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici i servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche ragione di una rilevante componente fiduciaria della scelta che deve essere tenuta in considerazione ..."*;

Determinazione dell'Amministratore Unico nr. 15 del 10.11.2021


Dato atto che da ultimo, anche il Consiglio Nazionale Forense, nel riscontrare la comunicazione dell'ANAC del 20 ottobre 2017, ad oggetto "Linee guida ANAC in materia di affidamento di servizi legali" è pervenuto ad analoghe conclusioni, stabilendo che "... in conformità alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE ed alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 i servizi legali elencati all'articolo 17, comma 1, lett. d) del medesimo decreto legislativo n. 50/2017 possono essere affidati delle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae e su base fiduciaria e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa ...";

Ritenuto pertanto di affidare i servizi mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, inviando richiesta di preventivo ad un professionista scelto per intuitus personae;

Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

**l'Amministratore Unico
DETERMINA**

- 1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) Di avviare una procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, inviando richiesta di preventivi ad 1 professionista scelti per legame fiduciario;
- 4) Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- 5) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
- 6) Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

SGT Multiservizi Srl

Amministratrice Unica